**DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008 , n. 188**

 **Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,**

**accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.**

**(***GU n. 283 del 3-12-2008  - Suppl. Ordinario n.268*)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007;

 Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai

rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

 Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 19 novembre 2008;

 Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e

delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro,

della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le

regioni;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1.

 Finalita' e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle

pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonche' la raccolta, il

trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di

accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e

di riciclaggio.

 2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori,

come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente

dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o

dall'uso cui sono destinati.

 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo

24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al

decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

 4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le

pile e gli accumulatori utilizzati in:

 a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali

della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico,

purche' destinati a fini specificamente militari;

 b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

 a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica

ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica,

costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o

costituita da uno o piu' elementi secondari (ricaricabili);

 b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati

tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un

involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto

dall'utilizzatore;

 c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i

pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono

trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori

industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli;

 d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di

forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini

speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli

apparecchi portatili e come energia di riserva;

 e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli

accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e

l'accensione;

 f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori

progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o

utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

 g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori

che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di

materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini,

escluso il recupero di energia;

 i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di

cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;

 l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e

accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la

preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

 m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o

elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25

luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata

interamente o parzialmente da pile o accumulatori;

 n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la

prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi

quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla

tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione

a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva

97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di

contratti a distanza;

 o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di

un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un

utilizzatore finale;

 p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a

disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi

all'interno del territorio della comunita', compresa l'importazione

nel territorio doganale della comunita';

 q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli

operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio

o altri operatori di impianti di trattamento;

 r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili

alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attivita' di

manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;

 s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso

dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno

civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e

accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali

da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista

della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel

corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;

 t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore

destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile

all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto

della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia

di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla

gestione dei rifiuti.

 Art. 3.

 Divieti di immissione sul mercato

 1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e'

vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

l'immissione sul mercato:

 a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in

apparecchi, contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio in peso;

 b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati

in apparecchi, contenenti piu' dello 0,002 per cento di cadmio in

peso.

 2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle

pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento

in peso.

 3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle

pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:

 a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di

emergenza;

 b) attrezzature mediche;

 c) utensili elettrici senza fili.

 Art. 4.

 Maggiore efficienza ambientale

 1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti

dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli

accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonche' favorire lo

sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti

minori quantita' di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze

meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del

piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,

adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a

favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed

accumulatori, l'impiego di modalita' di progettazione e di

fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.

 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri

dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e

promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli

ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

 Art. 5.

 Immissione sul mercato

 1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal

presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di

restrizione.

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e

gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto

non possono essere immessi sul mercato.

 3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed

accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, le

autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a

carico di chi li ha immessi.

 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono

individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto le autorita' competenti al ritiro ai sensi del

comma 3.

 Art. 6.

 Raccolta separata e ritiro pile

 e accumulatori portatili

 1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed

accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al

rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data

del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta

separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per

la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o

i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base

individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di

raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire

in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:

 a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente

dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta

loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densita' della

popolazione;

 b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel

momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori

portatili, ne' l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi

accumulatori.

 2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma

1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di

autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

 3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata

di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome

possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle

strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico

di gestione dei rifiuti urbani. I produttori o i terzi che agiscono

in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla

gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in

maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione

dei rifiuti urbani.

 4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo

che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili

pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il

conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto

vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono

soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione

di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

 Art. 7.

 Raccolta separata di pile

 e accumulatori industriali e per veicoli

 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i

produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono

in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata

di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo

tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:

 a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta

facente capo alle medesime;

 b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva,

sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.

 2. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che

agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di

accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali,

indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

 3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che

agiscono in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed

accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il

territorio nazionale.

 4. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che

agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, sostenendone i

relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori

industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio

nazionale, fermo restando che l'attivita' di raccolta puo' essere

svolta anche da terzi indipendenti purche' senza oneri aggiuntivi per

il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto

della normativa vigente.

 5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e'

obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, a

meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

 6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato

non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di

raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di

detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di

acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

 7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso tenuti a

provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o

accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del

servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

 Art. 8.

 Obiettivi di raccolta

 1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle

pile e degli accumulatori viene calcolata per la prima volta in

relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta

salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,

i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile

e accumulatori incorporati in apparecchi.

 2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile

ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento

insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012

dovra' essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di

raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per

cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta

dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del

quantitativo immesso sul mercato.

 3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono

calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui

all'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui

all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di

cui all'articolo 16.

 Art. 9.

 Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati

in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente

rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono

incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che

indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore

finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per

motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia

necessaria la continuita' dell'alimentazione e occorra un

collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

 Art. 10.

 Trattamento e riciclaggio

 1. Entro il 26 settembre 2009:

 a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono,

su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche

disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente,

sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e

accumulatori;

 b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a

norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono

sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi

alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la

salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

 2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di

cui all'allegato II, parte A.

 3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n.

151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e

gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.

 4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio

e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il

26 settembre 2011.

 5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai

commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano

apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di

riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al

Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.

 6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori

di cui al presente articolo puo' essere effettuata al di fuori del

territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione

dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.

1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,

e successive modificazioni.

 7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunita' a

norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE)

n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato

dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio

2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli

obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato

II , solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione di

riciclaggio e' stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle

stabilite dal presente decreto.

 8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei

rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di

coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 31 marzo, con

riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai

quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di

pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,

con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui

all'allegato III, punto 3, lettera b).

 Art. 11.

 Nuove tecnologie di riciclaggio

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e

dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita', misure volte a

promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di

riciclaggio e di trattamento.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi

certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n.

761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema

comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).

 Art. 12.

 Smaltimento

 1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento

dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per

veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a

trattamento o riciclaggio a norma dell'articolo 10, comma 1.

 Art. 13.

 Finanziamento

 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e

di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli

articoli 6 e 7 e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che

agiscono in loro nome.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al

presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione e di

ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta,

trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle

pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio

dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata

effettuata, nonche' tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita

dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.

 3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei

sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono

rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e

dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali

rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in

loro nome ai sensi del comma 1.

 4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e

delle attivita' del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.

 5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non

sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della

vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

 6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori

industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano

il ricorso a modalita' di finanziamento diverse da quelle di cui al

comma 1.

 7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e

accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul

mercato.

 8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un doppio

addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti

conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e

n. 151 del 2005.

 Art. 14.

 Registro nazionale

 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti

al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e

accumulatori ai sensi dell'articolo 13. All'interno di tale registro

e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per

il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori,

sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.

 2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di

cui al comma 1 puo' immettere sul mercato tali prodotti solo a

seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la

Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere

effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere

di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul

mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale

dato e' comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con

riferimento all'anno solare precedente.

 3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene

rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico

delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il

numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i

documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

 4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un

corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della

copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui

all'articolo 27, comma 5.

 5. Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro

di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di

interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le

parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e

accumulatori e dei sistemi collettivi operativi, nonche' tutte le

altre informazioni di cui al comma 2.

 Art. 15.

 Gestione del Registro e dei dati su raccolta

 e riciclaggio

 1. Il Registro di cui all'articolo 14 e' detenuto dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA

effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il

corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2.

 2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti:

 a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla

base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma

2;

 b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi

ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a

comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

 c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta,

relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto

dagli articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo

10, comma 5;

 d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne

trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione

europea delle relazioni di cui all'articolo 24.

 Art. 16.

 Centro di coordinamento

 1. E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio

avente personalita' giuridica di diritto privato, cui partecipano i

produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma

collettiva.

 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito

statuto.

 Art. 17.

 Compiti del Centro di coordinamento

 1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le

attivita' di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a

garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di

incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti

di pile e accumulatori.

 2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:

 a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero

territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo

22;

 b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di

raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo

omogeneo l'intero territorio nazionale;

 c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati

relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e

accumulatori, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro il 28

febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento;

 d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione

pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori

economici;

 e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13,

d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo

19.

 Art. 18.

 Organizzazione del Centro di coordinamento

 1. Sono organi del Centro di coordinamento:

 a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori,

in forma singola o associata;

 b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il

Presidente;

 c) il Presidente;

 d) il Collegio dei revisori contabili.

 2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati

dall'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina.

 3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli

iscritti all'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale e'

rinnovabile.

 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare approva con apposito decreto lo statuto del Centro di

coordinamento, deliberato dall'assemblea, e vigila sul rispetto degli

obblighi posti a carico dello stesso.

 Art. 19.

 Comitato di vigilanza e controllo

 1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi

dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le

funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle

pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente

decreto.

 2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono

posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature

elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori

di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri

di cui al presente comma in base alle quote di mercato come

individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151

del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri

di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Comitato di

vigilanza di cui al presente articolo.

 3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto membri, di cui

tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno

dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di

vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno

dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno

dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino

all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo

svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dai componenti

in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento del

Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal

Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA.

Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute

del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da

trattare.

 5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione

unitaria e il coordinamento delle attivita' di gestione dei rifiuti

pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:

 a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole

necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di

raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;

 b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto

legislativo;

 c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche

sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in

particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello

comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente

decreto.

 d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire

l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi

provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di

modifica della normativa ai Ministeri competenti;

 e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano,

ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le

comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b),

avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.

 Art. 20.

 Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento

 delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

 1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle

batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito

dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e

successive modificazioni, e' considerato uno dei sistemi di raccolta

e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a

svolgere la propria attivita' conformandosi alle disposizioni del

presente decreto.

 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento

delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il

proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da

assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 21.

 Art. 21.

 Partecipazione

 1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui

agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni

della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli

operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.

 2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e

accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea,

a condizioni non discriminatorie.

 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale

partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche'

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle

categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del

settore del recupero, due rappresentanti designati dalle

organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle

organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle

organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno

dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e

uno dalle associazioni dei consumatori.

 4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno

due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza

dei componenti. Il tavolo monitora l'operativita', la funzionalita'

logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di informazione, del

sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le

proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

 Art. 22.

 Informazioni per gli utilizzatori finali

 1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in

loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di

coordinamento, campagne di informazione per informare gli

utilizzatori finali circa:

 a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle

sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

 b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come

rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta

separata;

 c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro

disposizione;

 d) le modalita' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti

di pile e accumulatori;

 e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti

di pile e accumulatori;

 f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della

spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV,

e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo

(Pb).

 2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono

in evidenza, in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben

leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilita' di

lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o

accumulatori portatili. L'avviso informa altresi' circa i pericoli e

i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento

delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi

contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei

simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli

accumulatori.

 Art. 23.

 Etichettatura

 1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono

immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile,

leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.

 2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del

lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con

una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Per gli elementi cilindrici, il

simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o

dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Se le

dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono

tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a

0,5Ã-0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un

simbolo di almeno 1Ã-1 cm sull'imballaggio.

 3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli

accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento

di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento di cadmio

(simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento di piombo (simbolo

chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo

metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto

sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad

almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

 4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo

rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal

responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

 5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli

accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della

loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La

capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in

conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti

dalla Commissione europea.

 Art. 24.

 Relazioni alla Commissione europea

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il

26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e

successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione

sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario

adottato in sede comunitaria.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno

dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui

livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei

processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2,

lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta

entro il 30 giugno 2012.

 3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002,

relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione

europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui

all'articolo 8, comma 3, e le modalita' di ottenimento dei dati

necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e

accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a

quello di rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima volta

entro il 30 giugno 2013.

 Art. 25.

 Sanzioni

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il

26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili

e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui

all'articolo 23, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul

mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica

nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi

ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza

avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai

sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o

accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 30.000 ad euro 100.000.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro

il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro

nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di

gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al

medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto,

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad

euro 20.000.

 4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni

di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in

vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori

contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per

ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che

indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un

accumulatore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o

ritirato a titolo oneroso.

 6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui

all'articolo 24, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

 7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o

accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9,

comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

2.000 ad euro 5.000.

 8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal

presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262

del decreto n. 152 del 2006.

 Art. 26.

 Modifiche degli allegati

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare il

contenuto ed il numero degli allegati del presente decreto, in

conformita' alle modifiche o integrazioni intervenute in sede

comunitaria.

 Art. 27.

 Disposizioni finanziarie

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del

decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

 3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10,

comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali

controlli, mediante tariffe e modalita' di versamento stabilite,

sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni

regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

 4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del

Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle

attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo

19, ivi incluse le attivita' ispettive, previste dal comma 6, lettera

e), del medesimo articolo, e delle attivita' dell'ISPRA di cui di

agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile

e accumulatori.

 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4,

nonche' le relative modalita' di versamento. Fino all'adozione del

predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del

Comitato di cui all'articolo 16 si provvede in conformita' al decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto n. 151 del

2005.

 Art. 28.

 Obiettivi minimi di raccolta

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico,

da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari

ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformita' dei sistemi di raccolta

sull'intero territorio nazionale.

 Art. 29.

 Abrogazioni

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono abrogati:

 a) il decreto del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997,

recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991,

n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze

pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 170 del 23 luglio 1997;

 b) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio

2003, n. 194, recante «Regolamento concernente l'attuazione della

direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che

adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio

relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze

pericolose»;

 c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005,

n. 151;

 d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.

397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.

475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

 e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione

del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto

dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n.

475;

 f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni;

 g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004,

recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle

batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);

 h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre

2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle

batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 20 novembre 2008

 NAPOLITANO

 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

 Ronchi, Ministro per le politiche europee

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

 del mare

 Frattini, Ministro degli affari esteri

 Alfano, Ministro della giustizia

 Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

 Maroni, Ministro dell'interno

 Scajola, Ministro dello sviluppo economico

 Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

 Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 Allegati

 ----> Vedere da pag. 10 a pag. 18 <----